



**ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO SPERI" CENTRO 2
VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA**

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it pec: bsic88200t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it
Codice IPA: istsc_bsic88200t – AOO:
PROBSIC88200T

Circ. n. 82

Brescia, 7.02.2022

Ai genitori degli Alunni e alunne IC CENTRO 2
Al personale docente IC CENTRO2
Al personale Ata dell'IC CENTRO 2

Oggetto: DL 4.2.2022 N. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Come è noto, il decreto n. 5 del 4.2.22 introduce nuove misure, che si applicano anche alle classi che hanno provvedimenti in corso, superati e ridefiniti in base alla nuova legge. Il decreto introduce inoltre nuove misure sulla validità del Green Pass e nuove funzionalità di controllo dello stato vaccinale tramite App C19. Tutti gli insegnanti e i collaboratori scolastici in servizio all'ingresso di alunni sono fin d'ora delegati ai controlli anche attraverso l'uso dell'applicazione di verifica C19, ovvero tramite il controllo delle certificazioni cartacee esibite dagli alunni. Il trattamento dei dati deve avvenire nei limiti di quanto necessario all'ingresso degli alunni ed all'applicazione delle misure di prevenzione epidemiologica; essi possono essere comunicati, se necessario, alla dirigenza ed al referente covid in tale limite, con divieto di ulteriore diffusione. I genitori sono sempre tenuti a verificare che gli alunni abbiano regolarmente fatto ingresso a scuola.

RIDEFINIZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN ATTO

Scuola primaria

Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli operatori scolastici sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. **Non è più quindi necessaria l'effettuazione del tampone a T0 e a T5.**

Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. Tale condizione vale anche per tutti i contatti stretti scolastici associati alle segnalazioni pervenute sul Portale Covid scuole fino a sabato 05 febbraio 2022 compreso, non ancora acquisite da ATS. In questi casi l'attività didattica riprende in presenza con l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per docenti e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.

Scuola secondaria di primo grado

Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, inerenti gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che l'abbiano completato da più di 120 giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni possono rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire da 5 giorni dopo l'ultimo contatto con il secondo caso positivo con l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni. Le segnalazioni presenti sul Portale Scuole non ancora validate, dove risultano presenti almeno due studenti positivi Covid -19 nell'arco temporale di 5 giorni (da intendere

come distanza temporale tra la data del tampone positivo del caso indice e data di effettuazione del tampone positivo del secondo caso) verranno ridefinite e prese in carico al più presto a partire da lunedì 07 febbraio 2022.

SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

(in attesa di chiarimenti applicativi)

Per la scuola primaria

- fino a quattro casi di positività al Covid-19, si seguono le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso confermato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; nel caso di tampone autosomministrato, l'esito dovrà essere dichiarato in autocertificazione.
- dal quinto caso di positività al Covid-19, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni dalla conferma del 5° caso; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per la scuola Secondaria di I grado

- con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato positivo al COVID-19 da parte di alunni e docenti;
- con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica continua in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per soli 5 giorni.

Per tutti gli ordini di scuola, ove sia stata determinata una quarantena, la fine di essa e il rientro in classe sono sempre subordinati alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, ma non in autosomministrazione.

Il Dirigente Scolastico Reggente

(Dott.ssa Maria Belponer)

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993